



### TARIFFA N. 3.

Mista a premio annuo.



## ISTRUZIONI PRINCIPALI.

### Mista a premio annuo.

L'assicurazione *mista* è un contratto *che riunisce i benefici dell'assicurazione in caso di morte coi benefici del risparmio e della capitalizzazione di esso.*

Nel contratto di assicurazione mista a premio annuo, l'Istituto s'impegna di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni se allora è in vita l'assicurato, o di corrispondere lo stesso capitale immediatamente alla morte agli aventi diritto, nel caso in cui la morte dell'assicurato avvenisse prima del termine del contratto.

L'assicurato a sua volta si obbliga a pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto poichè, in caso di premorienza, cessa il pagamento dei premi pur rimanendo, da parte dell'Istituto, l'obbligo del pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.

Il contratto di assicurazione mista è perfetto giacchè non solo garantisce il pagamento del capitale a favore degli eredi, anche se la morte colpisce l'assicurato poco dopo la stipulazione del contratto, ma dà diritto all'assicurato di ritirare, alla scadenza convenuta, l'intero capitale assicurato.

Esempio :

Un commerciante dell'età di 30 anni vuole assicurare alla famiglia una somma di lire 25,000 da pagarsi alla sua morte se essa avviene prima dell'età di 60 anni; e nel caso ch'egli sopravviva vuole

assicurarsi all'età indicata la disponibilità dello stesso capitale di 25,000 lire.

Esso stipula a tal fine un contratto di assicurazione mista a premio annuo con l'Istituto Nazionale per la durata di anni 30.

Avendo egli, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'età di 30 anni dovrà pagare, al massimo per 30 anni, un premio annuo di lire 720.

Questo premio si ottiene moltiplicando il capitale da assicurare, 25,000 lire, per il premio indicato nella tabella, corrispondente all'età 30 ed al numero dei premi 30, e dividendo il prodotto ottenuto per 1000.

Avremo cioè:

Premio annuo richiesto per assicurare lire 25,000 su una testa di anni 30 pagabili all'assicurato stesso se è in vita dopo 30 anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro un periodo di 30 anni:

$$= \frac{25.000 \times 28.80}{1000} = 720.00.$$

#### Vantaggi dell'assicurazione in confronto del risparmio.

Se l'assicurato col premio indicato avesse fatto in luogo dell'assicurazione una operazione di risparmio e di capitalizzazione, avrebbe trovato anche al saggio d'interesse composto del 3  $\frac{1}{2}$  %, dopo 5 anni una disponibilità di lire 3860.97; dopo 10 anni la somma di lire 8446.60; e dopo 15 anni quella di lire 13,892.89; mentre, stipulando il contratto di assicurazione a forma mista egli, pur costituendo a suo favore, al termine stabilito, il capitale di lire 25,000, garantisce alla propria famiglia il pagamento immediato della stessa somma

nel caso che la morte lo colpisca durante il periodo di accumulazione del risparmio e anche quando egli abbia corrisposto una sola annualità.

Per l'applicazione della tariffa, l'età si calcola di anno in anno al genellaco più vicino, e cioè, trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando come compiuto l'anno in corso nel caso di frazioni di anno superiori a sei mesi.

Il premio indicato nelle tabelle è pagabile in rate annuali anticipate.

*L'Istituto accorda anche il pagamento in rate anticipate semestrali, trimestrali e mensili*, mediante un aumento del premio annuo.

L'aumento è commisurato al 2 % per il frazionamento semestrale; al 3 % per il frazionamento trimestrale; al 4 % per il frazionamento mensile.

Per ottenere il premio semestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.51; per ottenere quello trimestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.2575; per ottenere infine il premio mensile si moltiplicherà il premio annuo per 0.08666.

*Qualunque sia il frazionamento per pagamento del premio annuo, l'Istituto all'atto della morte dell'assicurato, paga ai beneficiari l'intera somma assicurata.*

L'Istituto accetta anche assicurazioni su testa di donna, per contratti di questo tipo, mediante il pagamento del premio supplementare di due lire per ogni mille lire di capitale assicurato.

Tale soprapremio è *temporaneo* e cessa di essere pagato al compimento del 56° anno di età.

#### *Alcuni altri esempi di applicazioni della tariffa.*

1. Quale è il premio annuo che deve pagare sino alla morte ed al massimo per 23 anni una persona di età 26 anni e 10 mesi per assicurare agli eredi immediatamente dopo la morte, se essa avviene prima del 50° anno di età, un capitale di lire 13,000 e per aver il diritto, in caso di sopravvivenza a quella età, di ritirare egli stesso la somma assicurata?

L'età dell'assicurato è di anni 26 e 10 mesi; considerando come compiuto l'anno incominciato, l'età da attribuire all'assicurato stesso è di 27 anni.

Le tabelle indicano come premio per 1000 lire di capitale

assicurato corrispondente all'età 27 anni ed al numero dei premi 23, lire 36.85: avremo dunque applicando le norme stabilite:

Premio annuo richiesto:

$$\frac{13000 \times 36.85}{1000} = 479.05$$

2. Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento in rate semestrali anticipate, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 479.05, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

Rata semestrale anticipata

$$= 479.05 \times 0.51 = 244.32$$

3. Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento in rate trimestrali a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 479.05, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

Rata trimestrale anticipata

$$= 479.05 \times 0.2575 = 123.36$$

4. Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento in rate mensili, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 479.05, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

Rata mensile anticipata

$$= 479.05 \times 0.08666 = 41.51$$

5° esempio:

Sempre nel caso di cui al quesito 1° qualora si trattasse di assicurare una donna che volesse pagare il premio in rate semestrali anticipate, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Poichè il premio annuo che dovrebbe pagare un uomo nelle ipotesi del quesito primo ascende a lire 479.05 e poichè il soprappremio donna deve calcolarsi nella misura di due lire per ogni mille lire di capitale assicurato, nel caso attuale dovremmo aumentare il premio di lire 26. Si avrà cioè:

Premio annuo da pagarsi in rate annue anticipate:

$$479.05 + 26 = 505.05$$

E poichè inoltre l'assicurazione sarebbe stata richiesta con pagamento in rate semestrali, seguendo le istruzioni precedenti, l'importo della rata semestrale anticipata ammonterebbe a lire

$$505.05 \times 0.51 = 257.58$$

### Tariffa N. 3. Mista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età nell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	15	16	17	18	
20	59.95	55.65	51.85	48.50	20
21	60.00	55.70	51.90	48.55	21
22	60.05	55.75	51.95	48.65	22
23	60.10	55.80	52.00	48.70	23
24	60.20	55.90	52.10	48.80	24
25	60.30	56.00	52.20	48.90	25
26	60.40	56.10	52.30	49.00	26
27	60.55	56.20	52.45	49.10	27
28	60.70	56.35	52.60	49.25	28
29	60.80	56.50	52.75	49.40	29
30	60.95	56.65	52.90	49.55	30
31	61.10	56.80	53.00	49.70	31
32	61.20	56.95	53.15	49.90	32
33	61.30	57.10	53.30	50.10	33
34	61.50	57.35	53.60	50.35	34
35	61.70	57.50	53.85	50.60	35
36	62.05	57.80	54.15	50.95	36
37	62.40	58.10	54.50	51.30	37
38	62.80	58.45	54.90	51.70	38
39	63.25	58.90	55.35	52.10	39

Segue Tariffa N. 3.  
Mista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	19	20	21	22	
20	45.55	42.90	40.40	38.10	20
21	45.60	42.95	40.50	38.20	21
22	45.65	43.00	40.60	38.30	22
23	45.70	43.05	40.70	38.40	23
24	45.75	43.10	40.80	38.50	24
25	45.85	43.20	40.90	38.60	25
26	45.95	43.30	41.00	38.75	26
27	46.10	43.45	41.10	38.90	27
28	46.20	43.60	41.20	39.05	28
29	46.35	43.80	41.40	39.20	29
30	46.50	44.00	41.60	39.40	30
31	46.70	44.20	41.80	39.65	31
32	46.95	44.40	42.10	39.95	32
33	47.20	44.65	42.30	40.25	33
34	47.50	44.90	42.60	40.55	34
35	47.80	45.25	42.95	40.85	35
36	48.10	45.60	43.30	41.15	36
37	48.50	45.95	43.70	41.45	37
38	48.90	46.30	44.10	41.80	38
39	49.30	46.70	44.50	42.20	39

Segue Tariffa N. 3.  
Mista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	23	24	25	26	
20	36.05	34.20	32.50	31.15	20
21	36.15	34.30	32.60	31.25	21
22	36.30	34.40	32.70	31.40	22
23	36.40	34.50	32.85	31.55	23
24	36.50	34.60	33.00	31.70	24
25	36.60	34.75	33.15	31.85	25
26	36.75	34.95	33.30	32.00	26
27	36.85	35.15	33.50	32.15	27
28	37.00	35.35	33.70	32.35	28
29	37.20	35.55	33.90	32.60	29
30	37.45	35.70	34.15	32.85	30
31	37.70	35.80	34.40	33.10	31
32	37.95	35.95	34.70	33.40	32
33	38.25	36.10	35.05	33.80	33
34	38.60	36.30	35.40	34.20	34
35	38.95	36.50	35.80	34.60	35
36	39.30	36.90	36.20	35.00	36
37	39.70	37.30	36.70	35.45	37
38	40.20	37.70	37.20	36.00	38
39	40.70	38.40	37.75	36.60	39

Segue Tariffa N. 3.  
Mista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	27	28	29	30	
20	29.95	28.80	27.80	26.85	20
21	30.10	28.90	27.90	26.95	21
22	30.20	29.00	28.00	27.10	22
23	30.35	29.15	28.15	27.25	23
24	30.50	29.30	28.30	27.40	24
25	30.65	29.50	28.50	27.60	25
26	30.80	29.70	28.70	27.80	26
27	30.95	29.90	28.90	28.00	27
28	31.15	30.10	29.10	28.25	28
29	31.40	30.35	29.35	28.50	29
30	31.65	30.60	29.65	28.80	30
31	31.95	30.90	29.95	29.10	31
32	32.25	31.25	30.30	29.50	32
33	32.60	31.60	30.70	29.90	33
34	33.00	32.05	31.15	30.35	34
35	33.45	32.50	31.60	30.80	35
36	33.95	33.00	32.10	31.35	36
37	34.40	33.55	32.65	31.90	37
38	35.00	34.10	33.25	32.60	38
39	35.60	34.80	33.90	33.30	39

Segue Tariffa N. 3.  
Mista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	15	16	17	18	
40	63.80	59.35	55.80	52.50	40
41	64.30	59.80	56.30	53.00	41
42	64.80	60.30	56.80	53.50	42
43	65.30	60.90	57.30	54.00	43
44	65.85	61.50	57.85	54.50	44
45	66.45	62.15	58.10	55.10	45
46	67.15	62.80	59.10	55.80	46
47	67.90	63.45	59.80	56.50	47
48	68.70	64.15	60.55	57.35	48
49	69.70	64.90	61.40	58.30	49
50	70.70	65.80	62.35	59.40	50
51	71.80	66.90	63.50	60.50	51
52	73.10	68.10	64.75	61.75	52
53	74.45	69.50	66.15	63.20	53
54	75.95	71.10	67.70	64.80	54
55	77.60	72.75	69.40	66.60	55
56	79.40	74.65	71.50	68.80	56
57	81.40	76.70	73.75	71.15	57
58	83.60	78.95	76.25	..	58
59	86.05	81.55	..	..	59
60	88.70	..	..	..	60

Segue Tariffa N. 3.  
Mista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	19	20	21	22	
40	49.70	47.20	45.00	42.70	40
41	50.10	47.60	45.40	43.10	41
42	50.60	48.05	45.90	43.80	42
43	51.10	48.55	46.50	44.55	43
44	51.60	49.10	47.15	45.35	44
45	52.30	49.80	47.85	46.15	45
46	53.00	50.50	48.70	47.05	46
47	53.80	51.40	49.60	47.95	47
48	54.65	52.35	50.60	48.95	48
49	55.65	53.40	51.65	50.10	49
50	56.80	54.60	52.80	51.35	50
51	58.00	55.85	54.20	52.65	51
52	59.30	57.20	55.60	54.20	52
53	60.80	58.70	57.20	55.85	53
54	62.40	60.40	59.00	..	54
55	64.30	62.30	..	..	55
56	66.40	..	..	..	56

Segue Tariffa N. 3.  
Mista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	23	24	25	26	
40	41.30	38.95	38.40	37.30	40
41	41.80	39.60	39.00	37.95	41
42	42.50	40.30	39.75	38.70	42
43	43.20	41.00	40.55	39.50	43
44	43.95	41.80	41.40	40.35	44
45	44.80	42.65	42.30	41.35	45
46	45.70	43.60	43.30	42.40	46
47	46.70	44.65	44.40	43.50	47
48	47.80	45.75	45.50	44.80	48
49	49.05	47.00	46.80	46.15	49
50	50.40	48.40	48.20	..	50
51	51.90	49.90	..	..	51
52	53.40	..	..	..	52

Le tariffe dell'Istituto Nazionale sono inferiori a quelle di tutte le compagnie.

*Segue* Tariffa N. 3.  
Mista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	27	28	29	30	
40	36.30	35.40	34.65	34.00	40
41	37.00	36.20	35.40	34.85	41
42	37.80	37.00	36.20	35.70	42
43	38.65	37.90	37.15	36.70	43
44	39.60	38.85	38.20	37.70	44
45	40.60	39.90	39.40	38.95	45
46	41.70	41.15	40.65	..	46
47	42.95	42.40	..	..	47
48	44.25	..	..	..	48

L'Istituto Nazionale stipula assicurazioni collettive per impiegati di amministrazioni pubbliche e private, per operai, per componenti di sodalizi, associazioni, ecc., a speciali condizioni di favore.

## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

Base del Contratto; incontestabilità della polizza; decorrenza.

**Art. 1.** — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Dopo decorso un anno dalla stipulazione del contratto, l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni nella proposta e nelle risposte al medico visitatore, salvo i casi di provata malafede.

**Art. 2.** — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in specie del Titolo XIV, Libro I, del Codice di commercio.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione;  
riduzione di polizza.

**Art. 3.** — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

**Art. 4.** — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 930.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

**Art. 5.** — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo

quanto è disposto dagli articoli 6 e 7 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

L'Istituto ha il diritto di subordinare la riattivazione del contratto sospeso al risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno, di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti dall'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente articolo 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola nel seguente modo:

a) nelle assicurazioni a vita intera con premio vitalizio, detrando dal capitale assicurato in origine la somma che col premio annuo stipulato si potrebbe assicurare alle condizioni di polizza ed alle tariffe vigenti all'epoca in cui fu conclusa l'assicurazione, in base all'età dell'assicurato calcolata alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato;

b) nelle assicurazioni a premio temporaneo riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

#### Riscatti o prestiti; trasferimenti della polizza attribuzioni del beneficio.

Art. 8. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premi, nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è ne-

cessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Suicidio; duello; viaggi; servizio militare: rischio di guerra.

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, entro i tre anni dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale restituisce ai beneficiari i premi annui pagati, con deduzione di una annualità di premio.

Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio anche volontario o per duello, trascorsi i tre anni dalla emissione della polizza, o dopo un anno dalla sua riattivazione, l'Istituto paga la intera somma assicurata.

Art. 14. — L'assicurato può senza obbligo di soprapremio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nella Colonia Eritrea, nella Libia, nell'Egitto, sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati tra il 33° e 60° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Per i viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assestamento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione

sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

La disposizione del precedente capoverso è applicabile alle sole assicurazioni a vita intera e alle miste.

#### Casi speciali di decadenza o risoluzione.

**Art. 16.** — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

**Art. 17.** — Se l'assicurato fosse condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto pagando il prezzo di riscatto ai sensi dell'art. 8.

#### Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.

**Art. 18.** — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento previa presentazione della polizza stessa e dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati entro un mese il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

**Art. 19.** — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

**Art. 20.** — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

**Art. 21.** — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

#### AVVERTENZE.

**Assicurato** è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

**Contraente** chi stipula con l'Istituto.

**Beneficiario** la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.

